

# GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

di *Diego Cerrone\**

**C**on il D.M. 19 maggio 2022 sono state introdotte le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ovvero la RTV 14 che va ad ampliare i contenuti del nuovo codice di prevenzione incendi. Il nuovo decreto si applica agli edifici civili ascritti al punto 77 dell'allegato al D.P.R. n. 151/2011 esistenti o di nuova realizzazione in alternativa al vecchio D.M. 246/1987, tuttora valido.

Per conoscere meglio il nuovo decreto, applichiamo brutalmente all'edificio di fig. 1.

Il decreto si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio (definita secondo il nuovo codice) superiore a 24 metri, ovvero i classici edifici civili italiani che, spesso, si ritrovano ad avere al piano terra un barbiere oppure un bar o un piccolo minimarket. Confrontando la figura 1 e la figura 2, desumiamo che il nostro edificio è classificabile HC in quanto il piano dell'ultimo piano abitabile si trova ad un'altezza dal piano di riferimento non superiore ai 32 metri.

Tutti i piani, ad eccezione del piano terra, ospitano due appartamenti, un'area comune e l'ascensore, ovvero aree classificate TA, TC e TT come da figure 3 e 4. Al piano terra, oltre all'atrio comune e allo sbarco dell'ascensore, sussistono piccoli esercizi commerciali classificabili come aree TB (unità destinate a piccole attività di tipo civile).

Dopo l'ultimo piano abitabile si rilevano dei locali

tecnici tra cui quello del gruppo ascensore.

La RTV 14 non prevede requisiti di reazione al fuoco all'interno degli appartamenti, come prevedibile, mentre, trattandosi di un edificio HC, nelle vie di esodo quali le scale e i corridoi interni comuni sarà necessario installare prodotti appartenenti almeno al gruppo GM2. Ad esempio, volendo installare una guida a pavimento, sarà da prevedersi un materiale classificato Cfl-s1.

I piani fuori terra dovranno avere resistenza al fuoco non inferiore a R 60 (pilastri, travi, solai, scale), per quelli interrati dovremmo ricorrere all'applicazione del D.M. 15.05.2020 sulle autorimesse.

La RTV 14 prevede la possibilità di realizzare compartimenti multipiano, ma non sarà comunque possibile realizzare un unico compartimento. L'ascensore va inserito in vano protetto.

*Cliccare qui per scaricare l'articolo completo riservato agli abbonati*

\* Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania